



Giunta Regionale della Campania
D.G. 04 - U.O.D. 06

Direzione Generale per la Tutela della Salute e
il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale
Politica del Farmaco e Dispositivi

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2022. 0157137 23/03/2022 07,58

Mitt. : 500406 Politica del farmaco e disposi...

Dest. : AL VICE CAPO DI GABINETTO UFFICIO DIRETTA COLLABORAZIO...

Classifica : 50.4. Fascicolo : 67 del 2022



Alla Giunta Regionale della Campania U.D.C.P.
Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente

OGGETTO: Interrogazione ex art. 124 del R.I. recante «Chiarimenti circa l'approvazione della graduatoria definitiva in relazione al concorso straordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche per il privato esercizio della Regione Campania» a firma del Consigliere regionale avv. Gianpiero Zinzi - Riscontro

Con riferimento all'oggetto, il Consigliere Zanzi ha posto la seguente interrogazione: *«interroga il Presidente della Giunta per chiedere se sia a conoscenza dell'erronea applicazione dei principi di cui alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 7301/2021 nonché della Sentenza n. 1/2020 dell'Adunanza Plenaria del medesimo Consiglio e quali iniziative intenda assumere per renderle operative fin da subito consentendo ai vari partecipanti di vedere tutelati i propri diritti ed interessi».*

Per quanto concerne la sentenza n. 7301/2021 si rappresenta quanto segue.

La Commissione esaminatrice del concorso straordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche per la Regione Campania, procedendo alla valutazione dei titoli presentati dai candidati partecipanti, aveva stabilito di non riconoscere un punteggio aggiuntivo pari a pt. 3,5 per le candidature in cui un candidato presentava quale "seconda laurea" la laurea in "Scienze della Nutrizione Umana", non riconoscendo l'equipollenza di detto titolo a quello di "Laurea in Scienze Biologiche", per la quale era invece prevista l'attribuzione del punteggio aggiuntivo.

A seguito della pubblicazione della graduatoria di concorso, avverso la decisione assunta dalla Commissione esaminatrice, venivano proposti una serie di ricorsi dinanzi al Tar Campania – Napoli, il quale con sentenza n. 40/2021, per uno di essi, statuiva la piena legittimità della scelta discrezionale di mancato riconoscimento dell'equipollenza dei predetti titoli di studio.

Il citato provvedimento di primo grado veniva, poi, impugnato presso il Consiglio di Stato, il quale con sentenza n. 7301/2021, ribaltando l'orientamento espresso dai giudici di prime cure, stabiliva l'illegittimità della scelta operata dalla Commissione

esaminatrice ed ordinava alla Regione Campania di provvedere alla rettifica del punteggio.

Il Consiglio di Stato, nella parte motiva della sentenza, con riferimento al criterio da seguire per il riconoscimento dell'equipollenza dei titoli di studio, così statuiva: *«il criterio di riferimento, nel caso di specie, non può che essere quello legale fissato nel d.i. del 2009, che sostituisce il d.i. 5 maggio 2004, ove vengono indicate le equiparazioni fra i titoli accademici del vecchio e del nuovo ordinamento, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.*

Orbene, se è vero che la lettera della legge indica la "partecipazione", con essa non può che intendersi il complesso di valutazione comparativa delle vecchie e nuove lauree ai fini dei concorsi.

Né del resto, l'Amministrazione – nell'affermare un permanere di un margine di discrezionalità tecnica – esplicita motivatamente – per quale ragione, ai fini dell'assegnazione delle farmacie, le lauree di cui si discute non dovrebbero essere equiparate».

I giudici di Palazzo Spada hanno ben sottolineato i limiti della discrezionalità dell'Amministrazione di fronte alla norma: l'equipollenza tra titoli di studio va riconosciuta se disposta *ex lege*, pertanto alla luce della esaminanda pronuncia, l'Amministrazione regionale ha eseguito la sentenza riconoscendo il punteggio aggiuntivo alla candidatura resasi parte appellante.

La riconosciuta equipollenza della sopracitata laurea in Scienza della nutrizione ai candidati che avevano proposto ricorso avverso la graduatoria esula dalla stretta applicazione di quanto statuito dal Consiglio di Stato.

Già in epoca antecedente alla pubblicazione della sentenza n. 7301/2021 (pubblicata in data 02.11.2021), vista la complessa vicenda giudiziaria che aveva letteralmente immobilizzato la procedura concorsuale per anni, si era prospettata l'ipotesi di riconoscere alle candidature ricorrenti il punteggio derivante dall'equipollenza della seconda laurea in modo tale da ristabilire il rispetto della normativa in materia di equipollenza dei titoli di studio ed, al tempo stesso, porre fine ai lunghi contenziosi e poter finalmente addivenire alla fase di assegnazione delle sedi farmaceutiche.

A tal fine, la D.G. Tutela della Salute aveva avanzato una richiesta di parere all'Avvocatura regionale (prot. 174368 del 31.03.2021), illustrando detta evenienza, ed in riscontro l'organo legale (PP 27-50-04-2021), dopo aver premesso che la questione attiene alle scelte discrezionali dell'ufficio presso cui è incardinata la procedura concorsuale, aveva rappresentato l'opportunità di attendere la conclusione del giudizio di appello dinanzi al Consiglio di Stato, così da poter recepire la "regola" disciplinante la situazione controversa.

Orbene, la graduatoria rettificata con D.D. n. 5 del 14.01.2022 non ha esteso indistintamente il giudicato a tutti coloro che al momento della presentazione della candidatura abbiano indicato il possesso di una seconda laurea in "Scienze della Nutrizione Umana", ma ha bensì riconosciuto l'equipollenza stabilita *ex lege* a coloro che avevano impugnato dinanzi al giudice amministrativo di primo grado il mancato riconoscimento di detta equipollenza (ben 13 ricorsi pendenti ed in attesa di pronuncia definitiva), evitando in tal modo di protrarre ulteriormente la fase di stasi in cui versava la procedura concorsuale.

Una procedura concorsuale ormai ferma da anni (la maggior parte dei quali dovuti alle vicende giudiziarie), che avrebbe dovuto concludersi nel termine di 12 mesi dalla sua indizione.

Per quanto concerne, invece, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1/2020, si rappresenta quanto segue.

La Plenaria, nell'assolvere la sua funzione nomofilattica, ha statuito i seguenti principi di diritto:

«a) l'art. 11, comma 5, del d.l. n. 1 del 2012, conv. in l. n. 27 del 2012, ha inteso riaffermare la regola dell'alternatività nella scelta tra l'una e l'altra sede da parte dei farmacisti persone fisiche che partecipano al concorso straordinario, in coerenza con la regola generale dell'art. 112, comma primo e terzo, del R.D. n. 1265 del 1934, sicché il farmacista assegnatario di due sedi deve necessariamente optare per l'una o per l'altra sede;

b) la regola dell'alternatività o non cumulabilità delle sedi, in capo al farmacista persona fisica, vale per tutti i farmacisti candidati, che concorrano sia singolarmente che "per" la gestione associata, prevista dall'art. 11, comma 7, del d.l. n. 1 del 2012, la quale non costituisce un ente giuridico diverso dai singoli farmacisti, ma è espressione di un accordo partecipativo, comportante il cumulo dei titoli a fini concorsuali e inteso ad assicurare la gestione associata della farmacia in forma paritetica, solo una volta ottenuta la sede, nelle forme consentite dall'art. 7, comma 1, della l. n. 362 del 1991.

Rimane estranea all'affermazione dei superiori principi rispetto alla vicenda controversa qualsiasi questione di incompatibilità, di cui all'art. 8, comma 1, lett. b) della l. n. 361 del 1991, siccome novellato dalla l. n. 124 del 2017, in ordine alla titolarità di più sedi da parte della stessa società, di persone o di capitali, che veda la partecipazione dei medesimi farmacisti».

La richiamata Adunanza plenaria, a ben vedere, ha trattato il tema della eventuale "doppia assegnazione di sede farmaceutica". L'art. 11 del d.l. 1/2012 ha chiaramente disposto, al comma 5, che *«ciascun candidato può partecipare al concorso per l'assegnazione di farmacia in non più di due regioni o province autonome»* e, al comma 7, che *«ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche gli interessati in possesso dei requisiti di legge possono concorrere per la gestione associata, sommando i titoli posseduti [...]»*, con la precisazione che *«ove i candidati che concorrono per la gestione associata risultino vincitori, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità».*

Secondo l'Adunanza plenaria, appare alquanto chiaro che, secondo le regole generali, di cui l'art. 11, comma 5, del d.l. n. 1 del 2012 costituisce specifica applicazione per il concorso straordinario, che i farmacisti candidati, ammessi al concorso straordinario in quanto non siano già titolari di altra sede, **ben possano concorrere, singolarmente o in forma associata, a due distinte sedi, su base regionale o provinciale, ma devono poi scegliere una tra le due sedi, non potendo ottenerle cumulativamente (c.d. principio dell'alternatività)**, poiché devono dedicare la loro attività personale necessariamente all'una o all'altra, a presidio del servizio farmaceutico erogato sul

territorio nazionale e in funzione della salute quale interesse dell'intera collettività (art. 32 Cost.) e non quale bene meramente utilitaristico-individuale, oggetto solo di valutazioni economico-imprenditoriali.

La descritta normativa, nonché la citata giurisprudenza amministrativa, sono state e continueranno ad essere pienamente rispettate ed applicate anche al concorso straordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche della Regione Campania.

Così come previsto dalla norma, sono stati inseriti in graduatoria anche i candidati già vincitori di sedi farmaceutiche in altre Regioni (n.b.: vincitori di un concorso straordinario), ben potendo concorrere; detti candidati, poi, nell'eventuale chiamata di interpello (se in posizione utile in graduatoria) e conseguente offerta di sede farmaceutica, dovranno optare per una delle sue sedi in ossequio al principio dell'alternatività.

Ciò è stato anche chiaramente comunicato con D.D. n. 78/2022, che si allega alla presente, in cui si è stabilito testualmente che: « ... *in ossequio al principio dell'alternatività, i candidati vincitori in altra Regione saranno ammessi alla fase dell'interpello ma potranno accettare la sede offerta in Regione Campania solo a seguito di rinuncia alla sede precedentemente accettata in altra Regione* ».

Di contro, risulterebbe violata la citata norma nel caso in cui si procedesse all'esclusione dei candidati già vincitori di altro concorso straordinario senza dar loro la possibilità di "scelta" tra le due sedi.

Giova evidenziare che il procedimento sopra descritto verrà applicato solo ed esclusivamente ai candidati vincitori di altro concorso straordinario, essendoci una norma *ad hoc* che disciplina tale fattispecie, mentre non troverà applicazione per i candidati divenuti titolari di sede farmaceutica urbana o rurale non sussidiata per concorsi ordinari o per atti di disposizione tra privati (i.e. compravendita, donazione, successione, etc.).

Tali candidati, non avendo mantenuto i requisiti richiesti dal bando di concorso e dalla stessa normativa istitutiva del concorso straordinario, saranno esclusi dalla fase dell'interpello.

Preme, ancora, rappresentare che l'Adunanza Plenaria ha affrontato il tema della possibile attribuzione di due sedi farmaceutiche vinte mediante due concorsi straordinari, ma, come erroneamente sostenuto nell'interrogazione cui si dà riscontro, nulla ha statuito in merito alla preclusione di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475, art. 12, IV comma, e cioè: *"Il farmacista che abbia ceduto la propria farmacia ai sensi del presente articolo o del successivo articolo 18 non può concorrere all'assegnazione di un'altra farmacia se non sono trascorsi almeno dieci anni dall'atto del trasferimento"*.

Il Consiglio di Stato in sede plenaria si è limitato ad esaminare la fattispecie circoscritta delle sedi c.dd. "straordinarie", dunque sembrerebbe palese che ad oggi la Regione Campania non abbia posto in essere nessun atto in violazione della citata Adunanza.

Ciò posto, volendo comunque esaminare la circostanza attinente alla preclusione decennale di cui alla l. 475/1968, si ribadisce che verranno escluse dalla fase dell'interpello le candidature in cui anche solo uno degli associati sia incorso in detta preclusione, come d'altronde espresso anche nel citato D.D. n. 78/2022, in cui è stato espressamente chiarito che: « ... saranno escluse dalla fase dell'interpello le candidature, sia singole che associate, in cui anche solo uno dei candidati abbia

trasferito la titolarità della propria sede farmaceutica nei dieci anni precedenti alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso o, comunque, nell'arco temporale intercorrente tra la domanda di partecipazione e l'assegnazione della sede farmaceutica».

Tanto rappresentato, si ribadisce il corretto operato dell'Amministrazione regionale, i diritti e gli interessi dei partecipanti al concorso straordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche sono stati tutelati e lo saranno anche in fase di interpello per le seguenti motivazioni:

- il criterio legale di equipollenza fissato nel d.i. del 2009, che sostituisce il d.i. 5 maggio 2004, ove vengono indicate le equiparazioni fra i titoli accademici del vecchio e del nuovo ordinamento ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, è stato rispettato mediante l'attribuzione del punteggio aggiuntivo per il possesso della laurea in "Scienze della Nutrizione Umana";
- il criterio dell'alternatività di cui all'art. 11, comma 5, del d.l. n. 1 del 2012, conv. in l. n. 27 del 2012 verrà applicato in quanto i candidati vincitori di concorsi straordinari in altra Regione saranno ammessi alla fase dell'interpello, ma potranno accettare la sede offerta in Regione Campania solo a seguito di rinuncia alla sede precedentemente accettata in altra Regione;
- verranno esclusi dalla fase dell'interpello coloro i quali presentano profili di incompatibilità o preclusione per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche.

Il Dirigente
Dott. Ugo Trama

Il Direttore Generale
Avv. Antonio Postiglione